

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Approvato con D.C.C. n. 43 del 28.11.2011)

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da:

- il Responsabile dell'Area Finanziaria, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile dell'Area Amministrativa Demografica;
- il Responsabile dell'Area Tecnica.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consiliare.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso la redazione di verbali. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce almeno due volte l'anno.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Tributario relaziona annualmente circa le attività svolte all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale.
7. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, ad altre Aree comunali, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 –Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Ragioneria/Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 –Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.